

Circolare Speciale **64/2025** *Diritto del Lavoro* *pagine: 12*

Conguaglio fiscale per redditi da lavoro dipendente per l'anno 2025

Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti in corso d'anno, rendendo così definitiva la tassazione dei normali periodi di paga.
In quest'occasione dovranno essere anche calcolate le addizionali regionali e le addizionali comunali all'Irpef che saranno trattenute a rate nell'anno successivo.

Scarica la Circolare Speciale in formato Word

L'elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.

Centro Studi Castelli S.r.l. - *Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)*
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: servizioclientiratio - ISSN 2704-629X

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2025 PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Art. 23 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 *- Art. 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Circ. Ag. Entrate 14.12.2020, n. 29/E*

Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti in corso d'anno, rendendo così definitiva la tassazione dei normali periodi di paga.
In quest'occasione dovranno essere anche calcolate le addizionali regionali e le addizionali comunali all'Irpef che saranno trattenute a rate nell'anno successivo.
I sostituti d'imposta devono pertanto, in prima battuta, determinare il corretto imponibile fiscale e poi assoggettarlo ad imposizione fiscale scomputando le imposte già pagate. A tal fine devono considerare tutti quei redditi che sono fiscalmente imponibili e che sono stati percepiti dal lavoratore durante l'anno di riferimento, inclusi quelli assimilati a lavoro dipendente eventualmente erogati, escludendo i redditi a tassazione separata e gli arretrati che si riferiscono all'anno precedente. Dal confronto tra l'imposta netta complessiva dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di paga dell'anno si possono determinare 2 situazioni di conguaglio tra loro alternative: conguaglio a debito, qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto (in tal caso si procederà a recuperare al dipendente la differenza in meno) e conguaglio a credito, qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta rimborsando in tal caso al dipendente l'eccedenza.
In particolare, si segnala che la L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) da un lato ha confermato quanto previsto dalla precedente legge di Bilancio 2024 ovvero sia il sistema di tassazione Irpef a 3 scaglioni d'imposta incrementando, con riferimento alla detrazione per reddito di lavoro dipendente, anche la zona della "no tax area" fino a € 8.500,00, i limiti di esenzione dei fringe benefit a € 1.000,00 innalzati a € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli a carico riconoscendo agli stessi la possibilità di ottenere, entro gli stessi limiti, oltre il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale anche il rimborso per le spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa; dall'altro ha introdotto significative innovazioni sostituendo il taglio del cuneo contributivo del 6% - 7% con il taglio del cuneo fiscale prevedendo una somma esente da tasse per chi ha redditi fino a € 20.000 e, per chi guadagna di più, ma fino a € 40.000, un sistema di detrazione fiscale decrescente. Ha limitato la detrazione per figli ai maggiorenni inferiore ai 30 anni, salvo disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L.104/1992 e la detrazione per altri familiari ai soli ascendenti conviventi con il contribuente. Ha infine introdotto l'art. 16-ter Tuir che ha posto un tetto alle detrazioni per i contribuenti che dichiarino oltre € 75.000 parametrato in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI INTERESSATI	⇨	**Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente** o assimilato, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte in relazione al rapporto di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa.	⇨	Il lavoratore può comunicare per iscritto al datore di lavoro, **entro il 12.01** dell'anno successivo, di tener conto anche di altri redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti, erogati da terzi.
CALCOLO FISCALE	(+) Imposta dovuta	⇨	• Sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori imponibili corrisposti nel corso dell'anno, **entro il 12.01** dell'anno successivo. • Tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta spettanti al dipendente e applicando le aliquote progressive Irpef.	
	(-) Ritenute operate	⇨	Sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo di paga.	
	(=) Conguaglio	⇨	Da effettuare a cura del sostituto d'imposta, in relazione a ciascun dipendente.	
SCADENZE	⇨ Regola	⇨	Il conguaglio deve essere effettuato **entro il 28.02** dell'anno successivo.	⇨ Se il conguaglio è effettuato in gennaio o febbraio il versamento delle relative ritenute è identificato con il **codice tributo 1001** (Ris. Ag. Entrate 13/E/2016).
	⇨ Eccezione	⇨	In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il conguaglio deve essere effettuato, in ogni caso, nel periodo di paga in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.	

RIPRODUZIONE VIETATA

ASPETTI GENERALI

SISTEMA DEL CONGUAGLIO FISCALE

- **Termine**
  - I sostituti d'imposta devono effettuare, entro il 28.02 dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili fiscali e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di produzione reddito e per familiari a carico eventualmente spettanti.
- **Rideterminazione aliquote e detrazioni per lavoro dipendente**
  - La L. 213/2023 (legge Bilancio 2024) ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche prevedendo 3 scaglioni d'imposta (23%, 35%, 43%) accorpando il 1° al 2° scaglione per cui:
    .. fino a € 28.000,00 l'aliquota è del 23%;
    .. da € 28.000,00 a € 50.000,00 l'aliquota è del 35%;
    .. oltre € 50.000 l'aliquota è del 43%.
  - Ha innalzato la fascia della "no tax area "a € 8.500,00 incrementando la detrazione fiscale per reddito di lavoro dipendente per la fascia fino a € 15.000,00 portandola da € 1.880,00 a € 1.955,00.
- **Detrazione familiari a carico**
  - L'art. 12 Tuir è stato modificato dall'art. 1 L. 207/2024 per cui la detrazione per figli a carico spetta con riferimento a quelli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 mentre la detrazione per altri familiari spetta ai soli ascendenti che convivono con il contribuente; si esclude la spettanza della detrazione per i contribuenti che non siano cittadini italiani o di uno stato membro dell'UE o di uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.
  - Le detrazioni per coniuge ed altri familiari spettano previa richiesta ed a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 annui, con eccezione per i figli di 21 anni e di età non superiore a 24 anni per i quali la soglia è elevata a € 4.000,00.
- **Detrazione per coniuge e detrazioni nel caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso**
  - La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
  - La L. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in vigore al 5.06.2016, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti, all'art. 1, c. 20, prevede che: "le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
  - È previsto il riconoscimento, in favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, della detrazione per coniuge a carico prevista dall'art. 12, Tuir.
  - Il sostituto d'imposta dovrà, quindi, riconoscere la detrazione a condizione che il soggetto parte di unioni civili tra persone dello stesso sesso ne faccia richiesta, attraverso la consueta dichiarazione di detrazioni d'imposta, indichi le condizioni di spettanza e il codice fiscale del soggetto per cui usufruisce della detrazione.
- **Detrazione per figli e assegno unico universale**
  - L'assegno unico universale introdotto dal D. Lgs. 230/2021 è entrato a regime il 1.03.2022 ed è erogato mensilmente dall'Inps su richiesta dell'interessato e per tutti i figli inferiori a 21 anni mentre nessun limite temporale si pone in caso di figli disabili.
  - Si segnala che per i figli disabili al compimento dei 21 anni le detrazioni per figli a carico si sommeranno alla quota di Assegno Unico Universale che continuerà ad essere riconosciuta, salvo la permanenza delle condizioni di spettanza, senza limite temporale. Sia la detrazione per figli sia l'assegno unico universale sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni di spettanza a quello in cui sono cessate, nel mese di compimento dei 21 anni del figlio spetteranno entrambe.

RIPRODUZIONE VIETATA

SISTEMA DEL CONGUAGLIO FISCALE (segue)

- **Detrazioni per oneri**
  - In occasione del conguaglio, i sostituti d'imposta devono tenere conto anche delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986 per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri per spese sanitarie e/o premi per assicurazioni aventi per oggetto rischio di morte e invalidità permanente, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
  - Dal 2020 la detrazione per oneri spetta:
    - .. per l'intero importo se il reddito complessivo non eccede € 120.000;
    - .. per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, se il reddito complessivo è superiore a € 120.000.
  - Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
  - La detrazione compete per intero, a prescindere dal reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale e per le spese sanitarie.
- **Tetto alle detrazioni**

  Art. 16-ter Tuir
  - L'art. 1, c. 10 L. 207/2024 introduce l'art. 16-ter Tuir alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni fiscali con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
  - In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente:
    - .. **€ 14.000**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a **€ 75.000;**
    - .. **€ 8.000**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a **€ 100.000**);

    per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico:
    - .. **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
    - .. **0,70**, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
    - .. **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
    - .. **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992.
  - Da tali soglie sono escluse le spese sanitarie detraibili, le somme investite in start up e pmi innovative, le spese su interessi passivi sui mutui contratti stipulati entro 31.12.2024, le spese detraibili per premi assicurativi per contratti stipulati fino al 31.12.2024, le rate di altre spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024.
- **Incapienza della retribuzione**
  - In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28.02 dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi.
  - Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.
  - L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15.01 dell'anno successivo.
- **Imposte pagate all'estero e credito d'imposta**
  - Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero (c.d. credito delle imposte pagate all'estero). Tale principio si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti.
  - Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

RIPRODUZIONE VIETATA

SISTEMA DEL CONGUAGLIO FISCALE (segue)

- **Redditi prodotti con altri datori di lavoro**
  - Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di altri rapporti intrattenuti.
  - A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.
- **Datori di lavoro forfetari**
  - I datori di lavoro e/o committenti in regime fiscale forfetario (art. 1, cc. 54-90 L. 190/2014 così come modificato dal D.L. 34/2019) hanno l'obbligo di sostituzione d'imposta, sebbene limitatamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.
  - L'obbligo di sostituzione è, quindi, limitato ai redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti, mentre per le altre tipologie di redditi (ad esempio, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), continua ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento.

ELEMENTI RILEVANTI

DETASSAZIONE 2025

- La detassazione è stata riproposta in modo strutturale dalla L. 208/2015 (D.M. 25.03.2016), successivamente modificata con la L. 232/2016; essa, nell'anno 2025, si presenta con le seguenti caratteristiche.

Misura agevolazione	5% a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Requisito	Presenza degli importi previsti da contrattazione collettiva territoriale o aziendale sottoscritti ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 81/2015.
Importi detassabili	Deposito del contratto collettivo secondo quanto indicato dal D.M. 25.03.2016.
Importo massimo	€ 3.000,00 per i premi e le somme collegate alla distribuzione degli utili.
Diritto	• Reddito di riferimento dell'anno precedente non superiore a € 80.000 (reddito di lavoro dipendente al lordo del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva). • Agevolabile anche se nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente ed anche se il limite di € 80.000,00 sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati (Circ. Ag. Entrate 28/2016).

- **Automaticità dell'applicazione da parte del sostituto d'imposta**
  - Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione a:
    - .. dipendenti in forza per tutto l'anno precedente a cui ha rilasciato la CU per l'intero anno precedente con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000 (al lordo delle somme detassate nell'anno precedente);
    - .. dipendenti in forza per parte dell'anno precedente a cui ha effettuato un conguaglio complessivo con tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell'anno precedente e ha rilasciato una CU per l'intero anno precedente con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000 (al lordo delle somme detassate nell'anno precedente).
  - In caso di ulteriori redditi di lavoro dipendente non gestiti dal datore di lavoro, il dipendente dovrà comunicare l'eventuale non applicazione della detassazione.
  - Il datore di lavoro applica la detassazione a fronte della richiesta del dipendente (con comunicazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti nell'anno precedente) a:
    - .. dipendenti assunti nell'anno precedente senza conguaglio complessivo;
    - .. dipendenti assunti nell'anno corrente di applicazione;
    - .. dipendenti part time con altri rapporti di lavoro nell'anno precedente.
  - Il dipendente può comunque rinunciare all'agevolazione.
  - Il datore di lavoro che verificasse che l'applicazione dell'imposta sostitutiva fosse penalizzante rispetto all'applicazione della tassazione ordinaria potrà applicare il prelievo più favorevole (sentito il dipendente).

D.M 25.03.2016

RIPRODUZIONE VIETATA

DETASSAZIONE 2025 (segue)

D.M 25.03.2016

• **Detassazione e accordi collettivi**	• L'Agenzia delle Entrate ha confermato (interpello n. 205/2019) che, ai fini della detassazione del premio di risultato, gli obiettivi incrementali, così come i criteri per misurarli, devono essere definiti in via preventiva, vale a dire con un ragionevole anticipo rispetto alla produttività dell'anno a cui è collegata la maturazione del premio stesso. • La stipula dell'accordo collettivo non può essere, pertanto, postuma rispetto al periodo di maturazione del premio, né avvenire a ridosso del termine di maturazione dello stesso, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con un congruo anticipo rispetto all'eventuale produttività futura. L'Agenzia Entrate (risposta 17.11.2020, n. 550) ha precisato che, se nel contratto aziendale viene attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Trattamento integrativo € 1.200	L'importo detassato, ancorchè non entri nel reddito complessivo del contribuente (in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva), deve essere considerato ai fini del diritto al trattamento integrativo di € 1.200 per determinare se il soggetto avrebbe avuto l'imposta Irpef (requisito essenziale per il riconoscimento del trattamento integrativo).
Effetti sul conguaglio	• Il datore di lavoro in fase di conguaglio deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, con riferimento al lavoratore dovrà verificare se lo stesso non abbia espressamente rinunciato all'applicazione della detassazione ovvero se nell'anno precedente a quello di percezione del premio abbia avuto un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000,00. • Con riferimento alle somme correlate alla realizzazione degli incrementi regolamentate nei contratti collettivi di secondo livello applicabili in azienda dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi di risultato per determinare il quantum del premio dovuto e se l'importo del premio di produttività è stato in toto o in parte utilizzato per fruire di uno o più servizi di welfare messi a disposizione. • A seconda delle situazioni potrà effettuare operazioni di storno della tassazione ordinaria in tassazione al 5% ovvero in senso contrario laddove si verificasse la non applicabilità della tassazione sostitutiva come anche nei casi in cui la tassazione ordinaria risultasse più favorevole.

TRASFORMAZIONE PREMIO MONETARIO IN PREMIO SOCIALE

- **Scelta tra premio in denaro o in natura**
  - Al dipendente soggetto alla detassazione e per gli importi detassabili è attribuita la facoltà di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai cc. 2, 3 e 4 dell'art. 51 Tuir non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.
- **Opzione benefit**
  - L'art. 51, c. 2 del Tuir, alle lettere che vanno dalla f) alla f-quater), riporta una serie di utilità che possono essere offerte dal datore di lavoro e tra le quali il dipendente può scegliere. Nello specifico:
    - .. lett. f): utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
    - .. lett. f-bis): servizi di educazione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio;
    - .. lett. f-ter): somme e prestazioni a favore del sostegno di soggetti (familiari) anziani e non autosufficienti;
    - .. lett. f-quater): contributi e premi assicurativi contro il rischio di non autosufficienza o comunque di patologie rilevanti, anche derivanti da infortunio.
- **Ampliamento dell'opzione**
  - L'opzione del premio monetario in premio sociale è potenziata consentendo l'utilizzo anche dei beni di cui al c. 4 dell'art. 51 Tuir.
  - Sarà possibile trasformare il premio monetario nei seguenti beni:
    - .. auto aziendale ad uso promiscuo;
    - .. alloggi ad uso abitativo del dipendente;
    - .. prestiti anche sotto forma di contributo;
    - .. servizi di trasporto ferroviario.
- **Estensione delle esenzioni**
  - La L. 232/2016 estende i limiti di esenzione previsti dall'art. 51 del Tuir in caso di opzione del premio monetario in:
    - .. contribuzione alla previdenza complementare;
    - .. contribuzione alla cassa sanitaria;
    - .. azioni gratuite.
  - La L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede che il valore dei beni ceduti e dei prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorrono a formare il reddito imponibile entro i **limiti complessivi di € 1.000,00** incrementato a € 2.000,00 per coloro che hanno figli a carico.
- **Condizioni**
  - L'opzione è consentita qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - i) le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (e pertanto potenzialmente detassabili);
    - ii) la contrattazione di II livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.
- **Modalità di erogazione**
  - Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato secondo il valore normale e potrà:
    - .. consistere anche in una somma di denaro, ove consentito dai cc. 2 e 3 del medesimo art. 51 Tuir (es. rimborso spese scolastiche);
    - .. essere erogato mediante voucher.
- **Premio "non trasformato"**
  - La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all'imposta del 5% o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

- La disposizione agevolativa non è applicabile a dipendenti con un reddito nell'anno precedente a quello di erogazione:
  - .. superiore a € 80.000;
  - .. fino a € 80.000, ma in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza e/o non previsti da accordi di II livello.

RIPRODUZIONE VIETATA

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO

Art. 1 D.L. 3/2020

- **Condizioni**
  - La legge di Bilancio 2022 è intervenuta sul trattamento integrativo prevedendo che lo stesso spetti a condizione che sussista un residuo di imposta Irpef dopo aver scomputato le sole detrazioni specifiche per lavoro dipendente dell'art. 13, c. 1 Tuir e che il reddito lordo annuo complessivo conseguito dal lavoratore nel periodo d'imposta non superi € 15.000,00.
    - Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all'art. 6 Tuir, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata (e dei redditi «tassati» in via sostitutiva al 5% che però si considerano per verificare il limite di "capienza" dell'Irpef lorda). Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
  - Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000,00 ma non a € 28.000,00 a condizione che la somma della detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per detrazioni edilizie per spese sostenute fino al 31.12.2021 siano di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200,00, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda. In questo caso, poiché la maggior parte delle detrazioni fiscali non risultano conosciute, nella circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità per il sostituto di procedere al conguaglio con le sole informazioni a lui note. Il trattamento integrativo potrà dunque essere oggetto di nuovo conguaglio in fase di dichiarazione dei redditi, occasione in cui ne verrà riconosciuto l'ammontare effettivamente dovuto.
- **In corso d'anno**
  - Il sostituto d'imposta ha presunto il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.
- **Ammontare del credito**
  - Il credito è riconosciuto, in misura fissa pari a € 1.200,00, in via automatica dal sostituto d'imposta, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.01.2025, salvo che il lavoratore dichiari che non debba essere applicato ovvero chieda che sia applicato in sede di conguaglio (di fine rapporto o di fine anno).
- **In sede di conguaglio**
  - Il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza del trattamento integrativo e, qualora risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo esponendolo in F24 con il codice tributo 1701 tra gli importi a debito. Se l'importo da recuperare è superiore a € 60,00 opera una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

TAGLIO CUNEO FISCALE

- L'art. 1, cc. 4 - 9 L. 207/2024 ha introdotto due modalità di calcolo per ridurre il cuneo fiscale in relazione al reddito prodotto.
- **Reddito complessivo**
  - Commisura la riduzione degli oneri fiscali al reddito complessivo e non più alla retribuzione relativa alla categoria di reddito da lavoro dipendente. Per i calcoli per erogare la «somma o le detrazioni» il reddito va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma deve considerare la quota esente del reddito agevolato degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati.
- **Somma esente**
  - Fino a € 20.000 di reddito complessivo, si prevede una somma aggiuntiva esente dalla formazione del reddito che si concretizza in una percentuale applicata sul reddito del lavoratore pari al:
    .. 7,1% fino a € 8.500;
    .. 5,3% da € 8.500 a € 15.000;
    .. 4,8% da € 15.000 a € 20.000.

TAGLIO CUNEO FISCALE (segue)

- **Detrazione**
  - Oltre € 20.000 di reddito complessivo riconosce una detrazione fiscale che si azzera con reddito pari a € 40.000.
  - In particolare, si suddivide in:
    - .. una detrazione fissa di € 1.000 se il reddito complessivo si colloca oltre € 20.000 fino a € 32.000;
    - .. oltre € 32.000 fino a € 40.000 la detrazione diminuisce in base al prodotto tra € 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo e € 8.000.
- **Attività lavorativa inferiore all'anno**
  - Il nuovo sistema si riferisce per l'accesso al beneficio al reddito complessivo mentre per l'individuazione dell'aliquota applicabile al reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno. Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E2025 qualora un contribuente abbia svolto attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, il calcolo dell'importo spettante prevede la determinazione del reddito da lavoro dipendente che si sarebbe ottenuto con un'attività lavorativa annuale completa (reddito annuale teorico), l'identificazione della percentuale corrispondente su tale reddito teorico e l'applicazione di questa percentuale al reddito da lavoro dipendente effettivamente conseguito.
- **Plurimi rapporti**
  - Nel caso di plurimi rapporti di lavoro dipendente, i giorni riferiti a periodi sovrapposti devono essere considerati una sola volta nel computo totale.
- **Conguaglio**
  - Il beneficio opera in modo automatico dal datore in base ai dati in suo possesso salvo diversa dichiarazione del lavoratore.
  - In sede di conguaglio, se non spetta, si provvede al recupero in mod. F24 con codice 1704.
  - In particolare, se la somma esente riconosciuta non spetta perché al contribuente spetta la detrazione, il sostituto d'imposta recupera un importo pari a quello erogato al netto della detrazione fiscale dovuta.
  - Nel caso in cui la detrazione riconosciuta non spetta perché il contribuente sorpassa la soglia di reddito dei € 40.000 il sostituto provvede al recupero; se invece la soglia diminuisce fino a un valore pari o inferiore a € 20.000 il sostituto d'imposta provvede al recupero dopo le compensazioni fra somme a debito e a credito.
  - Quando l'importo erogato al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di € 60 il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

BUONI PASTO

- **Disciplina**
  - I buoni pasto sono regolamentati dal D.M. 7.06.2017, n. 122, approvato in attuazione dell'art. 144, c. 5 del D. Lgs. 50/2016.
  - Ai sensi dell'art. 4 i buoni pasto devono:
    - .. consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
    - .. consentire all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
    - .. essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
    - .. non essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro ed essere utilizzabili solo dal titolare;
    - .. essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
- **Imponibilità fiscale e contributiva**
  - L'esenzione fiscale dei buoni pasto è limitata a specifici importi giornalieri determinati dall'art. 51, c. 2, lett. c) Tuir ed in particolare a:
    - .. **€ 4,00** per i buoni pasto **cartacei**;
    - .. **€ 8,00** per i buoni pasto **elettronici**.
- **Buono pasto elettronico**
  - L'Agenzia delle Entrate (principio n. 6/2019) ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente e, quindi, la non concorrenza alla formazione del reddito opera nei limiti previsti dalla norma a prescindere dal numero di buoni utilizzati successivamente dal lavoratore.
  - Il datore di lavoro sarà, pertanto, tenuto alla verifica dei limiti di esenzione solo rispetto al valore nominale dei buoni da lui stesso erogati.

RIPRODUZIONE VIETATA

PRESTITI AI DIPENDENTI

Art. 3 D.L. 18.10.2023, n. 145 conv. L. 15.12.2023, n. 191

- In caso di concessione di prestiti ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente **alla data di scadenza di ciascuna rata per i prestiti a tasso variabile o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito** e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
- Tale disposizione si applica **a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 17.12.2023.**

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

- **Misura**
  - L'art. 1 cc. 16 - 17 L. 213/2023, in deroga a quanto previsto dal'art. 51 c. 3 Tuir, esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 1.000,00 (il limite è elevato a € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c 2 Tuir).
    - Se detto valore è superiore al limite indicato, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
- **Fringe benefit "maggiorato"**
  - Relativamente al periodo di imposta 2024, l'art. 1 cc. 16 e 17 L. 213/2023 ha innalzato il valore di esenzione fiscale e contributivo di beni e servizi prestati dall'azienda da € 258,23 **a € 1.000,00** e limitatamente ai dipendenti che dichiarino di avere figli compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall'art 12, c. 2 Tuir, **a € 2.000,00**, includendo nella deroga al regime generale in materia, oltre alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) " per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale" anche quelle relative per le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo alla prima casa.
  - Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate emanate nella circolare 23/E del 1.08.2023 l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 Tuir poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale. Il c. 4- ter dell'art. 12 Tuir, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, così come previsto dal D. Lgs. n. 230/2021 ha stabilito di fatto un'equiparazione tra figli di età di almeno 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia, e figli per i quali viene erogato l'Assegno unico universale, ma che rispettano comunque le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico ed il cui limite reddituale (€ 2.840,51 - € 4.000,00) va verificato alla data del 31.12.2025.
- **Limiti temporali**
  - Rientrano nel beneficio dell'esenzione tutti i beni o le somme ed i rimborsi percepiti entro il 12.01.2026 (principio di cassa allargato).
  - In caso di benefit erogati mediante voucher, analogamente a quanto disposto per i buoni carburante, si ricorda che gli stessi vanno considerati percepiti dal lavoratore nel momento in cui entrano nella disponibilità del dipendente a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito successivamente, mentre per quanto attiene al rimborso di somme o erogazione di denaro per le utenze domestiche, fatto salvo il principio di cassa allargato, vi rientrano anche tutte le spese sostenute per quelle fatture che, pur emesse nel 2026, si riferiscano a consumi effettuati nel 2025.
- **Valore normale**
  - Ai fini della determinazione del valore si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale** dei beni e servizi da cui sono costituiti (art. 9 Tuir).
    - Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo medio **applicato al medesimo stadio di commercializzazione, oppure al costo di produzione/acquisto** se il prezzo medio non è disponibile
- **Conguaglio**
  - Poiché la soglia di esenzione potrebbe essere assorbita da altri fringe benefits, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto e, nell'eventualità del suo superamento, far concorrere l'erogazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
    - **L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente.**

Art. 40 D.L.48/2023, conv. in L. 85/2023
Circ. Ag. Entrate 1.08.2023, n. 23/E
Mess. Inps 6.11.2023, n. 3884

RIPRODUZIONE VIETATA

AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

- **Disciplina dal 1.01.2025**

  Art. 1, c. 8 L. 207/2024
  Art. 6, c. 2-bis L. 207/2024 conv. in L. 60/2025
  Circ. Ag. Entrate 3.07.2025, n. 10/E

- Il c. 48 legge di Bilancio 2025, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, ha modificato la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di particolari veicoli, sostituendo la lett. a) c. 4 dell'art. 51 Tuir. Per effetto della disposizione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
- La nuova disciplina, si applica ai veicoli, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
  - .. siano stati **immatricolati** a decorrere dal 1.01.2025;
  - .. siano stati **concessi in uso promiscuo** ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025;
  - .. siano stati **assegnati** (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1.01.2025.

Veicoli di nuova immatricolazione	La locuzione di "nuova immatricolazione" deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati a decorrere dal 1.01.2025.
Contratti stipulati dal 1.01.2025	I veicoli devono essere immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente. a decorrere dal 1.01.2025.
Veicoli già immatricolati nel 2024 assegnati dopo il 1.01.2025 fino al 30.06.2025	Qualora l'assegnazione dell'auto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti se l'assegnazione avviene dopo il 1.01.2025 e fino al 30.06.2025, si applicano le "vecchie" regole (valorizzazione secondo la classe di emissione CO2).
Disciplina transitoria Art. 6, c. 2-bis D.L. 19 Circ. 3.07.2025, n. 10	Per i veicoli ordinati dal datore entro il 31.12.2024 ed assegnati o riassegnati in uso promiscuo dal 1.07.2025 opera il criterio del «**valore normale**» corrispondente al valore relativo all'effettiva quota di uso personale del mezzo scorporando l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

- **Disciplina dal 1.01.2020**

  Art. 1, c. 632 L. 160/2019

  Ris. Ag. Entrate 46/E/2020

- Per i veicoli immatricolati dal 1.07.2020, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020**, si assume il **25%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
- La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50%.
- Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60%.

- **Contratti stipulati entro il 30.06.2020**

  - Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020, si applica la "vecchia" norma che, conseguentemente, continuerà "a vivere" per tutta la durata del contratto, per cui ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a) Tuir si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Art. 1, c. 48 L. 207/2024
Art. 6, c. 2-bis L. 60/2025
Circ. Ag. Entrate 3.07.2025, n. 10

RIPRODUZIONE VIETATA

AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO (segue)

Art. 1, c. 48 L. 207/2024
Art. 6, c. 2-bis L. 60/2025
Circ. Ag. Entrate 3.07.2025, n. 10

- **Disciplina dal 1.01.2020 (segue)**

Art. 1, c. 632 L. 160/2019

Ris. Ag. Entrate 46/E/2020

- Nell'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1.07.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di detta data, la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del "valore normale", previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato.
- In tal caso, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

- Nel conguaglio fiscale vanno calcolate le addizionali regionali e comunali da versare alla Regione e al Comune dove il dipendente ha il domicilio fiscale al 1.01 dell'anno.

Base imponibile	È costituita dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio.
Addizionale regionale	Il datore di lavoro la trattiene ratealmente sulle competenze dell'anno successivo in un numero massimo di 11 ovvero 10 o 9 rate in funzione del momento in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate (dicembre - gennaio - febbraio).
Addizionale comunale	Stesse modalità di versamento previste per l'addizionale regionale, salvo la previsione di un acconto in corso d'anno nella misura del 30% dell' addizionale calcolato sul reddito imponibile dell'anno precedente con aliquota e soglia di esenzione assunte nella misura vigente nell'anno precedente.
Addizionale comunale in acconto	Dovuta per l'anno in corso, è determinata dai sostituti di imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili partendo dal mese di marzo.
Addizionale comunale a saldo	È determinata durante il conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in massimo 11 rate a decorrere dal periodo di paga successivo a quello del conguaglio e non oltre quello con riferimento al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

RIPRODUZIONE VIETATA